

PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI RILASCIO E REVISIONE PATENTE

Sommario

FONTI NORMATIVE

Disposizioni nazionali

PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI D'IDONEITA'

Domanda di partecipazione agli esami

Istruttoria d'ufficio

Casi di indegnità (art. 29 – R.D. 147/1927)

Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità (art. 28 – R.D. 147/1927)

RILASCIO PATENTE DI ABILITAZIONE

REVISIONE PATENTE

Istruttoria dell'ufficio

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

RINUNCIA ALL'ABILITAZIONE E ALLA REVISIONE DELLA PATENTE

CONTATTI

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

DOMANDA DI REVISIONE

COMUNICAZIONE VARIAZIONI

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA

CERTIFICATO DI IDONEITÀ IMPIEGO GAS TOSSICI

FONTI NORMATIVE

Disposizioni nazionali

- R.D. 09/01/1927, n. 147 – Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, articoli da 26 a 39 (pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1927, n. 49).
- D.M. 09/05/1927 – Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, Allegato 1 (art. 31) – Sedi esami e Allegato 2 (artt. 26 e 33) - Programmi per gli esami diretti a conseguire il certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici (pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1927, n. 111).
- D.M. 06/02/1935 – Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento n. 147 del 9 gennaio 1927 (pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1935, n. 65).
- Circolare del Ministero della Sanità n. 133 del 2 agosto 1967 - Visus minimo richiesto per gli operai addetti alle operazioni relative ai gas tossici (artt. 27 e 35 del Regolamento speciale concernente i gas tossici R.D. 9 gennaio 1927, n. 147).
- Circolare Ministero di Grazia e Giustizia n. 7/56/23712 del 10 giugno 1975, - Impiego dei gas tossici - R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Prescrizioni nei confronti dei chimici.
- D.Dirett. 10-2-2004 Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2004, n. 54).
- L. 07/08/1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (pubblicato nella Gazz. Uff. 18/08/1990, n. 192).
- D.P.R. 28/12/2000, 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (pubblicato nella Gazz. Uff. 20/02/2001, n. 42, S.O.).
- D.M. 20/08/1992 – Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972, n. 642 - Artt. 3 e 4 della tariffa allegata (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196, S.O.), come modificato dal D.M. 24/05/2005 (pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123).

IN SINTESI

La normativa fondamentale R.D. 09/01/1927, n. 147 - Approvazione del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, stabilisce che l'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate nello stesso regolamento (1).

Per impiego di gas tossici s'intendono la loro utilizzazione a qualsiasi scopo (salve le eccezioni di cui al Titolo III, Capo I del R.D. 147/1927), la loro custodia o conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.

La patente di abilitazione è prescritta per tutti gli operatori, siano pure chimici diplomati o laureati, ad eccezione di chi esercita la direzione tecnica dei servizi concernenti l'impiego dei gas (vedere sotto anche i casi di esenzione dalla presentazione del certificato d'idoneità).

Nella Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 2015 n. 191 è stato affidato all'Azienda Sanitaria Locale Roma G il compito di svolgere, per tutto il territorio regionale, le attività concernenti la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, di agli articoli 26 e seguenti del R.D. n. 147/1927 e s.m.i., e le attività concernenti il funzionamento della Commissione

esaminatrice, di cui all' art. 32 del R.D. n. 147/1927 e s.m.i., compresa la nomina della Commissione stessa.

Per la partecipazione agli esami per il conseguimento del certificato d'idoneità sono necessari il possesso di requisiti minimi di età e titolo di studio, nonché requisiti d'idoneità fisica, psichica e morale; gli esami constano di prove pratiche e orali (vedere l'allegato 2 al D.M. 9 maggio 1927).

Coloro che intendono ottenere la patente di abilitazione devono inoltrare domanda di ammissione alla sessione d'esami all'Azienda Sanitaria Locale Roma G.

Gli esami si svolgeranno in due sessioni annue nei periodi di aprile-maggio e ottobre-novembre; gli esami si svolgeranno presso la sede della Prefettura di Roma in Via IV Novembre n. 119/a.

In caso di esito favorevole dell'esame viene rilasciata la patente di abilitazione.

Presso la Azienda Sanitaria Locale Roma G sono tenuti gli elenchi-matricole delle persone abilitate alle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici.

La patente di abilitazione è soggetta a revisione (art. 35) a periodi non maggiori di 5 anni e può essere revocata o sospesa (art. 36) nei casi e con le modalità stabilite nel citato Regolamento.

NOTE:

(1) L'art. 58, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dispone: «Art. 58. È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 80.000, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas prodotti sono determinate dal regolamento». - (R.D. 147/1927)

PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI D'IDONEITA'

Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:

- abbiano compiuto 18 anni;
- siano in possesso (almeno) del diploma di scuola dell'obbligo (Certificato di studi elementari per i nati anteriormente al 01/01/1953, per quelli nati dopo tale data si richiede il certificato di scuola media inferiore);
- non incorrano nei casi previsti dall'art. 29 del R.D. 09/01/1927 n. 147 e successive modificazioni (vedere più sotto i casi d'indegnità).

Domanda di partecipazione agli esami

Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti di età, titolo di studio ed idoneità morale (vedere i casi d'indegnità a pag. 8), intendono sottoporsi agli esami annuali di abilitazione, debbono presentare domanda di partecipazione all'Azienda Sanitaria Locale Roma G.

Nella domanda di ammissione alla sessione di esami, redatta in carta legale (tariffa vigente di bollo € 16,00) secondo lo schema contenuto nell'atto di indizione, gli aspiranti devono precisare:

- nome e cognome
- indirizzo di residenza
- i gas per i quali viene richiesta l'abilitazione
- l'indirizzo presso cui inviare la corrispondenza, specificando l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dell'indirizzo sopra riportato al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al procedimento; inoltre, devono essere dichiarati, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 - disposizioni vigenti in materia di autocertificazione:
 - la data ed il luogo di nascita
 - il possesso ed il tipo del titolo di studio, con specificazione della data e dell'istituto e relativa sede presso cui è stato conseguito
 - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero le condanne riportate.

Deve essere altresì espressa l'autorizzazione, in base al D.Lgs. 30/06/2003, n.

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" all'utilizzo dei dati personali per gli scopi connessi al procedimento.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione seguente:

- 1) certificato medico con marca da bollo di € 16,00, di data non anteriore ad un mese, rilasciato dal medico competente qualora la domanda d'ammissione all'esame sia presentata da un lavoratore dipendente di un'azienda in cui è prevista tale figura, ovvero dall'Azienda Sanitaria Locale di residenza o da un medico militare in tutti gli altri casi, dal quale risulti che il richiedente:
 - a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualunque specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
 - b) non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti;
 - c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
 - d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché ad occhio non inferiore a 5/10, ottenuto senza l'impiego di lenti di correzione.
- 2) ricevuta di versamento dell'importo di 41.32 € (riportante la causale "UOC PSL - conseguimento patente impiego gas tossici" indicando il nome del titolare) da effettuare con le seguenti modalità:
 - con bollettino postale di c/c sul conto n. 82501008 intestato all'ASL RM/5 – Servizio Tesoreria CCP IBAN IT45A076010320000082501008; CCB IBAN IT13K0200839452000006570071 – SWIFT UNCRITM1544 – Unicredit spa Agenzia Tivoli 2;.
- 3) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- 4) 2 fototessere di data recente firmate sul retro (una per la patente ed una per uso ufficio)
- 5) 2 marche da bollo di 16,00 € (da apporre sulla domanda e sulla patente rilasciata).

Istruttoria dell'ufficio

1) L'ufficio incaricato dell'ASL RM/G – Ufficio patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici, presso il Dipartimento di Prevenzione, provvede ad esaminare la regolarità dell'istanza e documentazione presentate, nonché ad effettuare gli eventuali controlli sulle dichiarazioni prodotte al fine di accertare il possesso dei requisiti d'idoneità fisica, psichica e morale, necessari per l'ottenimento del certificato d'idoneità. A tal fine, in conformità all'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione procedente provvede d'ufficio ad effettuare i controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese ai sensi dell'art. 46 dello stesso testo legislativo; in particolare, per le dichiarazioni relative all'assenza/sussistenza di provvedimenti e/o procedimenti penali ed amministrativi (casi d'indegnità-requisito morale), i controlli saranno effettuati mediante il competente Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 39 del DPR 313/2002.

2) Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di partecipazione, comunica l'avvio del procedimento di ammissione agli esami nonché le altre informazioni previste ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, e ove la domanda/dichiarazione sia ritenuta irregolare o incompleta ne dà comunicazione scritta all'interessato indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza con invito alla regolarizzazione ovvero a fornire le integrazioni richieste pena l'inaccogliabilità della domanda di partecipazione.

3) Verificata la regolarità e completezza delle istanze presentate ed effettuate le necessarie regolarizzazioni od integrazioni nonché accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni, l'ASL RM/G adotta un provvedimento di ammissione degli aspiranti alla corrente sessione di esami nel quale viene preso atto degli eventuali casi di inammissibilità per difetto dei requisiti ovvero per inadempienza alle regolarizzazioni od integrazioni richieste. Del provvedimento di ammissione e/o esclusione dalla sessione di esami viene data comunicazione scritta agli interessati.

Casi di indegnità (art. 29 – R.D. 147/1927)

Non possono ottenere il certificato d'idoneità:

1. coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;
2. coloro che sono stati condannati per ubriachezza o per le contravvenzioni previste nell'art. 483 del codice penale (1);
3. coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel codice penale, libro secondo, ai titoli primo; secondo; terzo (capo VII, capo VIII e capo IX, art. 201); settimo; ottavo; nono e decimo (2);
4. coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli artt. 460 a 469, 473 e 474 del codice penale (3);
5. coloro che non possono provare la loro buona condotta.

NOTE:

(1) L'art. 483, riguardante le contravvenzioni di comune pericolo, non ha corrispondenti nel cod. pen. 1930.

(2) Concernenti, rispettivamente, delitti contro la sicurezza dello Stato (artt. 241-244, 247, 248, 257, 259-261, 264, 268, 275-279, 283, 284, 287-290, 292, 295-299, 303-309, 313, 419, 633 cod. pen. 1930); contro la libertà (artt. 294, 403-408, 410, 502, 503, 511, 513, 574, 585, 600, 603, 605-610, 612, 614, 616, 618-622 cod. pen. 1930); di violenza e di resistenza all'Autorità (artt. 289, 307, 336-339, 655 cod. pen. 1930); di oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità (artt. 341-343, cod. pen. 1930); di violazione di sigilli (artt. 349 e 350 cod. pen. 1930); contro l'incolumità pubblica (artt. 253, 342, 423, 425-433, 436, 439-442, 444, 445, 449-452, 516, 586 cod. pen. 1930); contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (artt. 519-525, 527, 528, 530-532, 541, 542, 544, 556, 557, 559-564, 566-568, 573, 586 cod. pen. 1930); contro la persona (artt. 546, 547, 549, 551, 555, 571, 572, 575-578, 580-585, 587-599 cod. pen. 1930) e contro la proprietà (artt. 486, 624-632, 634-640, 642, 643, 645-649 cod. pen. 1930).

(3) Ora, artt. 673, 678, 695, 699, 700, 702 e 703 cod. pen. 1930.

Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità (art. 28 - R.D. 147/1927)

Coloro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente, possono ottenere entro due anni, contati a partire dalla cessazione dell'esercizio delle mansioni stesse, la patente di abilitazione, di cui all'art. 26, in esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità, facendone domanda all' ASL RM/G. La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27, nonché da un certificato debitamente legalizzato, rilasciato dalla pubblica amministrazione alle cui dipendenze, ha servito il richiedente, e dal quale risultino, in modo circostanziato, le mansioni effettivamente esercitate dal richiedente, la durata del servizio prestato con le dette mansioni e le attitudini del richiedente all'impiego di gas tossici.

L' ASL RM/G, riscontrata la regolarità della domanda, e accertato il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, è autorizzata a rilasciare la patente.

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO D'IDONEITA'

Nella Regione Lazio, la DGR n. 191/2015 stabilisce che ai compiti previsti dall'articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici, costituita presso la Azienda Sanitaria Locale Roma G, con sede legale a Tivoli in Via Acquaregna nn. 1-15.

La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla ASL RM/G ed è composta:

- dal Prefetto di Roma o suo delegato in veste di Presidente;
- dal Direttore UOC Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro o da un suo delegato
- dal Direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- dal Questore di Roma o suo delegato;
- dal Comandante dei vigili del fuoco di Roma o un delegato;

La segreteria è affidata ad un funzionario della ASL RM/G con qualifica non inferiore a segretario.

Della data e del luogo di svolgimento degli esami viene data comunicazione scritta agli interessati.

Nella Regione Lazio la sede degli esami è a Roma presso la sede della Prefettura in Via IV Novembre 119/a.

I **Programmi per gli esami** diretti a conseguire il certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici sono stabiliti nel D.M. 09/05/1927 - Allegato B e vertono sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione, e constano di prove pratiche e di prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

- a) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché con il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l'abilitazione;
- b) la tecnica delle varie manipolazioni connesse con la utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
- c) l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

- d) le nozioni elementari sulla preparazione e utilizzazione industriale del gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante la utilizzazione del gas stesso; sull'azione tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi d'urgenza;
- e) la conoscenza del regolamento sull'impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, ed in particolare del titolo secondo.

RILASCIO PATENTE DI ABILITAZIONE

L'ASL RM/G provvede al rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici.

La patente di abilitazione rilasciata viene consegnata direttamente all'interessato.

I dati contenuti nella patente di abilitazione ed alcune altre informazioni utili nell'ambito del procedimento amministrativo vengono immessi in apposito archivio informatico (data base) e riportate in un tabulato-elenco nominativo (matricola) aggiornato con le successive revisioni ed in base ad altri eventi significativi.

I titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta alla competente ASL RM/G che ha proceduto al rilascio e/o alla revisione della patente ogni cambiamento di domicilio.

REVISIONE PATENTE

1) Con atto del Ministero competente è disposta la revisione della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici a periodi non maggiori di cinque anni; la revisione non comporta la ripetizione degli esami. A tal fine l'organo ministeriale competente emana un atto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e reso noto alle Regioni nonché alle Aziende Sanitarie Locali o altri Enti competenti, con cui è disposta la revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel corso del 5° anno precedente (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) a quello di adozione del provvedimento.

2) L' ASL RM/G provvede a dare adeguata informazione nell'ambito territoriale di competenza attraverso pubblicazione di apposito bando sul sito ASL.

3) I soggetti con patente da revisionare devono inoltrare domanda (vedere modulo in fondo alla guida) con marca da bollo di 16,00 € all' ASL RM/G allegando la seguente documentazione:

- Patente da revisionare: nel caso in cui la patente non presenti alcun spazio utile all'apposizione del timbro di revisione ovvero debba essere sostituita per eccessivo

deterioramento vanno inoltrate anche 2 foto recenti in formato tessera + 1 marca da bollo di 16,00 € per la nuova patente in sostituzione dell'originale

- certificato medico con marca da bollo di € 16,00, di data non anteriore ad un mese, rilasciato dal medico competente qualora la domanda d'ammissione all'esame sia presentata da un lavoratore dipendente di un'azienda in cui è prevista tale figura, ovvero dall'Azienda Sanitaria Locale di residenza o da un medico militare in tutti gli altri casi, dal quale risulti che il richiedente:

a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualunque specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative

all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;

b) non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti;

c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché ad occhio non inferiore a 5/10, ottenuto anche ricorrendo all'impiego di lenti di correzione.

- ricevuta di versamento dell'importo di 41,32 € (riportante la causale "UOC PSL -Revisione patente impiego gas tossici" indicando il nome del titolare) da effettuare con le seguenti modalità: bollettino postale di c/c sul conto n. 82501008 intestato all'ASL RM/G – Servizio Tesoreria CCP IBAN IT45A076010320000082501008; CCB IBAN IT13K0200839452000006570071 – SWIFT UNCRITM1544 – Unicredit spa Agenzia Tivoli 2;.

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (se la domanda non viene presentata e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto).

Istruttoria dell'ufficio

1) Nel procedimento di revisione l'ufficio incaricato dell' ASL RM/G – Ufficio patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici, presso il Dipartimento di Prevenzione, provvede ad esaminare la regolarità dell'istanza e della documentazione presentate, nonché ad effettuare gli eventuali controlli sulle dichiarazioni prodotte al fine di accertare la permanenza dei requisiti

d'idoneità fisica, psichica e morale (casi d'indegnità – art. 39 del R.D. 147/1927), necessari per l'ottenimento della revisione. A tal fine, in conformità all'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione procedente provvede d'ufficio ad effettuare i controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese ai sensi dell'art. 46 dello stesso testo legislativo; in particolare, per le dichiarazioni relative all'assenza/sussistenza di provvedimenti e/o procedimenti penali ed amministrativi (casi d'indegnità-requisito morale), i controlli saranno effettuati mediante il competente Casellario Giudiziale ai sensi dell'art. 39 del DPR 313/2002.

2) Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di revisione, comunica l'avvio del procedimento di revisione nonché le altre informazioni previste ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, e ove la domanda/dichiarazione sia ritenuta irregolare o incompleta ne dà comunicazione scritta all'interessato indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza con invito alla regolarizzazione ovvero a fornire le integrazioni richieste pena l'inaccoglibilità della domanda.

3) L' ASL RM/G, qualora dall'esame dei documenti e controllo delle informazioni assunte risultino sussistenti le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.

4) La patente di abilitazione revisionata viene:

a) inviata al domicilio dell'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (previo pagamento di € 6,00 per le spese postali);

b) consegnata direttamente all'interessato, presso l'ufficio competente sopra menzionato, in caso di rilascio nuova patente: la stessa va sottoscritta in presenza dell'addetto incaricato.

I dati relativi alla revisione ed alcune altre informazioni utili nell'ambito del procedimento amministrativo vengono immessi nell'apposito archivio informatico (data base) e riportate nel tabulato-elenco nominativo (matricola).

Nel corso della revisione, la patente è revocata qualora si verificano i casi previsti nell'art. 36 del Regolamento di cui al R.D. 147/1927 (vedere l'elenco dei casi).

In ogni tempo, il Ministero o gli altri organi competenti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.

I titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta alla ASL RM/G che ha proceduto al rilascio e/o alla revisione della patente ogni cambiamento di domicilio.

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

L'articolo 36 del Regolamento stabilisce che si proceda alla revoca della patente di abilitazione:

1. ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, l'idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici;
2. quando la persona munita di patente di abilitazione non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva e continui nell'impiego di gas tossici;
3. quando venga a sussistere una delle condizioni previste nell'art. 29 (del Regolamento);
4. quando la persona abilitata risulti dedita all'ubriachezza;
5. quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (37), o a quelle del presente regolamento, ovvero, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione.

Alla revoca della patente di abilitazione provvedono gli organi competenti che ne hanno fatto il rilascio ovvero la revisione:

- a) di ufficio, previo verifica-accertamento dei presupposti ai sensi della normativa vigente, nei casi indicati ai numeri da 1 a 5;
- b) in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie nei casi indicati ai numeri 3 e 5.

Si procede alla sospensione della patente di abilitazione quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio della persona abilitata, per i delitti preveduti negli artt. 371 e 375, n. 2, del codice penale o per contravvenzione ai sensi del precedente n. 5.

Il mancato inoltro dell'istanza di revisione nei termini stabiliti su invito scritto dell' ASL RM/G , viene inteso quale mancata partecipazione alla revisione, salvo venga dimostrato che l'inadempienza sia dovuta a giustificato motivo e l'interessato non abbia continuato ad effettuare operazioni d'impiego dei gas tossici. La sospensione della patente può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.

RINUNCIA ALL'ABILITAZIONE E ALLA REVISIONE DELLA PATENTE

I titolari di patente che intendono rinunciare all'abilitazione devono inoltrare una comunicazione scritta di rinuncia allegando in restituzione la patente di abilitazione posseduta.

Coloro che presentano comunicazione-dichiarazione di rinuncia, possono successivamente ottenere il rilascio di nuova patente dopo aver conseguito il certificato d'idoneità sostenendo un altro esame secondo la procedura ordinaria di partecipazione agli esami di abilitazione

CONTATTI

• Per contatti od informazioni relative alla presentazione della domanda di ammissione agli esami e al rilascio/revisione della patente di abilitazione:

Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (ex RM G)

Ufficio patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici,
presso il Dipartimento di Prevenzione,

UOC Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia (RM)

tel. 06 97097537, 0774 3589025

Portale Internet

<http://aslroma5.it>

e-mail: spresal@aslromag.it

posta elettronica certificata: uoc.psl@pec.aslromag.it

Responsabile del procedimento: Dott. Adriano Frattini

Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Maria Angelini

DOMANDA DI REVISIONE
PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
(art. 35 del R.D. 9.01.1927, n. 147)

Alla ASL Roma 5
Dipartimento di Prevenzione
Via Tenuta del Cavaliere , 1
00012 – Guidonia (RM)

OGGETTO: Richiesta revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici

Il sottoscritt _____
(cognome) (nome)
nat _____ a _____ (_____) il _____
(comune di nascita; se nato all'estero, specificare lo stato) (prov.)
e residente in _____ (_____) in _____ n. _____
(comune di residenza) (prov.) (indirizzo)
CAP _____ e _____ recapito telefonico _____
(diverso domicilio per eventuali comunicazioni)
mail _____ Codice Fiscale _____
titolare dell' _____ patent _____ di abilitazione all'uso dei gas tossici n. _____ rilasciata il
_____ per i seguenti gas tossici _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 35 R.D. 147/27 e smi, ed in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 13/01/2014 la revisione della stessa e nel rispetto dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000, in sostituzione delle certificazioni previste dalla normativa vigente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché a conoscenza degli effetti di alcune condanne penali comportanti l'impossibilità dell'autorizzazione all'utilizzo dei gas tossici come indicate all'art. 29 R.D. 147/1927 e smi che con la sottoscrizione di questa domanda, dichiara di ben conoscere, e

DICHIARA

_____ di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi del reato, citando gli articoli del Codice Penale cui si riferisce la condanna)

_____ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Dichiara inoltre di lavorare c/o _____
con Sede Legale in _____ Via _____ n. _____ Cap _____
con Sede Operativa in _____ Via _____ n. _____ Cap _____
e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che i dati riportati verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per fini istituzionali e nei limiti di legge. La loro mancata fornitura impedisce il seguito del procedimento.

La patente revisionata verrà ritirata:

_____ dal sottoscritto o tramite Suo delegato munito oltre che della delega di una copia di un Suo documento di riconoscimento in corso di validità

_____ dovrà essere spedita per Raccomandata Assicurata AR a _____

Allegati: - Patente soggetta a revisione - Certificato medico con marca da bollo da € 16,00 rilasciato: per i lavoratori di ditte che utilizzano gas tossici rilasciato dal Medico Competente aziendale - per i lavoratori autonomi non inseriti nei protocolli di sorveglianza sanitaria da una AUSL o da un Medico Militare (in tutti i casi sono obbligatori gli accertamenti per verificare la presenza di segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti) ;

- N. 2 marche da bollo da € 16,00: per la domanda e per la patente;

- Attestazione di versamento c/c postale di € 41,32 oltre € 6,50 di spese postali in caso di opzione di invio per Raccomandata Assicurata A.R.

- Fotocopia di un documento di identità dell'interessato da cui risulti

l'attuale indirizzo e comune di residenza se la domanda non viene firmata in presenza del dipendente addetto

Data _____

Firma _____

Il dipendente addetto

COMUNICAZIONE VARIAZIONI
PATENTE DI ABILITAZIONE PER L'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
R.D. 09.01.1927, n. 147

Alla ASL Roma 5
Dipartimento di Prevenzione
Via Tenuta del Cavaliere , 1
00012 – Guidonia (RM)

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. (____) il _____
residente a _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ in servizio presso _____
titolare della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici n. _____ rilasciata il _____

COMUNICA

- variazione della residenza, con attuale/nuovo indirizzo a

- altro evento/situazione:

data

Firma leggibile

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA
PATENTE DI ABILITAZIONE PER L'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
R.D. 09.01.1927, n. 147

Alla ASL Roma 5
Dipartimento di Prevenzione
Via Tenuta del Cavaliere , 1
00012 – Guidonia (RM)

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. (____) il _____
residente a _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ eventuale altro recapito _____

in servizio presso _____

COMUNICA di RINUNCIARE

alla patente di abilitazione n. _____ rilasciata il _____,
per l'impiego dei sotto elencati gas tossici:
1) _____ 3) _____
2) _____ 4) _____

per i seguenti motivi:

A tal fine, allega in restituzione la patente in oggetto.

data

Firma leggibile

CERTIFICATO DI IDONEITÀ IMPIEGO GAS TOSSICI

(R.D. 9/1/1927, n. 147 articolo 26 e 27)

Si certifica che __l__ Sig. _____, nat _____

a _____ il _____ e residente

in _____,

identificat _____ con

• *Carta Identità* • *Patente Guida* • *Passaporto* • *Altro documento* _____

n. _____ rilasciat _____ da _____

il _____, a conclusione degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio cui è stato/a sottopost _____ ai sensi dell'articolo 27 del R.D. 9/1/1927, n. 147, in data odierna è risultat _____:

• **esente** da malattie fisiche o psichiche e da deficienze organiche di qualsiasi specie, tali da impedire l'esecuzione in sicurezza delle operazioni relative all'impiego di gas tossici;

• **esente** da segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti *;

• **in possesso** dei necessari requisiti sensoriali:

ha integri il senso dell'olfatto e la pervietà nasale;

percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10, purché da un occhio non inferiore a 5/10:

OD _____ / 10 OS _____ / 10 • senza correzione • con correzione °

° *unicamente in sede di revisione della patente – Circolare del Ministero della Sanità 2 agosto 1967, n. 133*

L__ stess__ risulta, pertanto, fisicamente **IDONE**_____ all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici di cui all'articolo 4, lettera c), del R.D. 9/1/1927, n. 147.

Si rilascia, a richiesta dell'interessat _____, per uso:

• conseguimento patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

• revisione/rinnovo patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.

* I relativi accertamenti sanitari sono effettuati dal Medico Competente dell'Unità Lavorativa/Azienda di appartenenza

(data)

Firma e timbro del medico